

News del 08-01-2006

Allo psichiatra e psicoterapeuta **Riccardo Zerbetto**, direttore del Centro Studi di Terapia della *Gestalt* (CSTG) di Siena, già presidente della European Association for Psychotherapy (EAP), abbiamo posto alcune domande.

Come si può definire attualmente la “consulenza”?

Anche se tentare una definizione per il *counseling* rappresenta una “soluzione impossibile”, come Pio Scilligo ha titolato la sua lettura magistrale in apertura ad un Congresso promosso nell’ottobre 2005 dal Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti (CNCP), che raccoglie circa 70 scuole riconosciute dal Ministero dell’Istruzione Università Ricerca (MIUR) ed aderenti al Coordinamento Nazionale delle Scuole Private di Psicoterapia (CNSP), si può concordare sul fatto che con il termine di *counseling* ci si riferisce ad una forma della “relazione di aiuto” che si colloca a ponte tra un intervento di generico “supporto” psicologico ed uno più professionalizzato di psicoterapia.

Rispetto a quest’ultima, in particolare ci sono alcuni elementi distintivi come:

- a) una più definita messa a punto degli obiettivi realisticamente raggiungibili valutando anche i limiti connessi a situazioni più impegnative di quanto realisticamente è possibile affrontare;
- b) una contrattualità terapeutica che coinvolga attivamente l’utente nel processo della crescita personale e della socializzazione;
- c) un modello integrativo di intervento che faccia riferimento sia ad aspetti “dinamici” di tipo psico-emozionale che ad aspetti più propriamente relazionali e con il “mondo esterno”;
- d) una minore enfasi sugli aspetti *transferali* sul singolo terapeuta in vista di un allargamento ad una gamma più ampia di possibilità concrete di intervento e di mobilitazione delle risorse.

Come si pone la consulenza nei confronti dell’intervento psicoterapeutico?

Nella tradizione del *counseling* -che, ricordiamo, si è originato nei paesi anglosassoni come forma di intervento spesso collegato all’orientamento sia in ambito scolastico che lavorativo o nei paesi dell’Est europeo come intervento nei confronti della coppia e della famiglia in sostituzione di analoghe attività in ambito pastorale- viene spesso indicata l’area di riferimento nella quale si applica.

Tra queste le più significative sono: quella scolastica -che si propone di incrementare le competenze del “docente referente per la salute” già previste dai Centri di Informazione e Consulenza (CIC) nella scuola-, socio-sanitaria (importanti le aree applicative per i servizi di trapianto d’organo, dialisi, chirurgia estetica e mutilante, patologie terminali, dipendenze e AIDS, eccetera), aziendale (sportello di ascolto per i dipendenti di aziende ed organizzazioni), familiare (non dimentichiamo la formazione in terapia relazionale ricevuta da molte figure professionali prima della legge sulla psicoterapia e che si troverebbero altrimenti nell’impossibilità di mettere a frutto le competenze apprese), artistico (come forma di sostegno ed avvicinamento ad attività espressive e creative), corporee (come interventi intermedi tra quelli psicoterapici in senso stretto e di lavoro corporeo in senso più settoriale), pastorale, eccetera.

Al di là di possibili aspetti competitivi tra le diverse professioni, è dato rilevare esperienze interessanti di utile integrazione e sinergia come quelle in cui uno psicoterapeuta affida al counselor alcuni casi che decide di non seguire (per limiti di tempo o indicazione specifica ad interventi più settoriali e mirati) e - per converso - di riferimento a psicoterapeuti da parte di counselor allorché la problematica si manifesta come clinicamente impegnativa e allorché il paziente si sente più pronto

ad affrontare un lavoro più approfondito.

Laddove l'intervento del counselor si esprime al di fuori di un ambito istituzionale e quindi in un setting individuale, familiare o di gruppo ritengo che sia d'obbligo (lo è per lo meno nella scuola che dirigo insieme alla collega **Donatella De Marinis** che coordina in particolare la sezione del counseling) l'impegno alla supervisione con psicoterapeuti in grado di fornire un sostegno sugli aspetti diagnostici e di accompagnamento su processi più impegnativi.

Non bisogna dimenticare infatti che, al di là della norma generalmente accettata che prevede l'esclusione di interventi di counseling con persone affette da patologie più marcate, tali situazioni possono comunque presentarsi ponendo quesiti di non facile soluzione. Il paziente, ad esempio, può insistere per rimanere in trattamento con il counselor e rifiutare un invio o, addirittura, preferire questo tipo di approccio ad uno orientato in senso più esplicitamente medico-psichiatrico o psicologico.

Chi può a suo avviso svolgere consulenze e di quale tipo di formazione necessita?

Coerentemente alla tradizione anglosassone che riconosce maggior importanza alle competenze pragmatico-operative che teoriche, la Associazione Europea di Counseling (EAC) non richiede una laurea anche se la stessa, anche sotto forma di laurea breve, viene spesso richiesta da alcune organizzazioni nazionali.

È noto, in proposito, come i laureati in medicina ed i laureati in psicologia non ricevano spesso nessun rudimento pratico-esprienziale per condurre attività di consulenza alla persona. Legittimamente, quindi, l'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia (OPL) ha patrocinato corsi di formazione in counseling per psicologi che, seppure non in possesso di una formazione nella psicoterapia, possono acquisire maggiori competenze nel case-work.

Stando agli standard della citata EAC, si richiedono un minimo di 450 ore di formazione teorico-pratica con tirocinio e supervisione clinica in un arco di tempo non inferiore ai tre anni per sottolineare l'importanza di un percorso maturativo e non solo di acquisizione teorica. Alla formazione di base può far seguito quella per ottenere il titolo di professional counselor, trainer, eccetera. Trattandosi di una nuova professione non-ordinistica, permane a tuttora una relativa difformità nei programmi formativi e nelle prove di esame.

La *Società Italiana di Counseling (SICO)*, costituitasi in Italia circa 12 anni fa e che per prima ha adottato criteri vincolanti di formazione per le scuole aderenti (codice deontologico), richiede ad esempio una prova d'esame con membri esterni alle scuole abilitanti, per l'accesso al Registro dei Counselors, requisito che purtroppo altre Organizzazioni non richiedono.

Maurizio Mottola da <http://www.quaderniradicali.it/agenzia/index.php?op=read&nid=6183>